

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5211 del 12/11/2019
Oggetto	PROC. MO19T0013. SOCIETÀ AGRICOLA LA SUPERCHIA S.S. DI ANSELMI MICHELE. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO) AD USO AGRICOLO. L.R. N. 7/2004.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5356 del 11/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO19T0013. SOCIETÀ AGRICOLA LA SUPERCHIA S.S. DI ANSELMI MICHELE. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO) AD USO AGRICOLO. L.R. N. 7/2004.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

Preso atto che in data 07/03/2019 la Società agricola La Superchia S.S. di Anselmi Michele, C.F. 01459270367, ha presentato al S.A.C. di Modena la domanda di concessione per l’occupazione di un’area demaniale di pertinenza del fiume Secchia, identificata catastalmente al foglio 39 fronte mappali 3, 5, 205 e al foglio 44 fronte mappali 1, 4, 5, 6, 99, 163, 21, 22, 24, 27, 31, 29 e mappali 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32 del comune di Sassuolo (MO), ad uso agricolo per un incolto produttivo dalla superficie di mq. 166.400 e un vigneto di mq. 3.600, procedimento n. MO19T0013;

Acquisito in data 25/09/2019 il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell’istruttoria e contenente le prescrizioni e le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere per tutta la durata della concessione;

Assunto dal suddetto nulla osta idraulico che:

- l’area demaniale in oggetto è stata concessa in passato al Richiedente con nota dell’Agenzia del Demanio n. 14889 del 10/10/2003, procedimento MOPPT0575;

- dal sopralluogo effettuato dal succitato Servizio è emerso che l’area demaniale è già occupata dal Richiedente;

Considerato che la richiesta di concessione è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione del bacino, come si evince dal sopraccitato nulla osta idraulico;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 79 del 20/03/2019, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l’uso pregresso dell’area demaniale sono stati pagati;

Verificato, altresì, che la Società agricola La Superchia S.S. di Anselmi Michele ha versato in data 01/11/2019, tramite bonifico bancario, i seguenti importi:

- € 764,46 per il canone dell’anno 2019;

- € 764,46 per il deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società agricola La Superchia S.S. di Anselmi Michele, C.F. 01459270367, la concessione per l’occupazione di un’area demaniale di pertinenza del fiume Secchia, identificata catastalmente al foglio 39 fronte mappali 3, 5, 205 e al foglio 44 fronte mappali 1, 4, 5, 6, 99, 163, 21, 22, 24, 27, 31, 29 e mappali 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32 del comune di Sassuolo (MO), ad uso agricolo per un incolto produttivo dalla superficie di mq. 166.400 e un vigneto di mq. 3.600, così come definito nella cartografia allegata come parte integrante del presente atto, procedimento n. MO19T0013;

b) di precisare che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l’occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

c) di approvare il disciplinare, firmato dal Concessionario in data 06/11/2019 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;

d) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare e del nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell’istruttoria;

e) di stabilire che la concessione è assentita fino al 31/12/2030, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;

f) di attestare che l’originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l’archivio informatico di A.R.P.A.E.;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all’Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

Proc. MO19T0013

Concessionario: Società agricola La Superchia S.S. di Anselmi Michele, C.F. 01459270367

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia, identificata catastalmente al foglio 39 fronte mappali 3, 5, 205, foglio 44 fronte mappali 1, 4, 5, 6, 99, 163, 21, 22, 24, 27, 31, 29 e mappali 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32 del comune di Sassuolo (MO), ad uso agricolo per un incolto produttivo dalla superficie di mq. 166.400 e un vigneto di mq. 3.600, così come definito nella cartografia allegata come parte integrante del presente disciplinare.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2030**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per l'anno 2019 è di **€ 764,46**.

3.2 Il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 764,46**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

3.4 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex Concessionario.

3.5 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Concessionario non deve danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area demaniale;

4.5 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginiali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare, ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6- RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.


L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dall'Agenzia. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- La destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- Il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- la sub concessione a terzi.





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.